

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 -

(riportata parzialmente)

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art. 8

Gli Ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli Ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Gli Ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

Agli Ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 9

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'ispettorato, questo ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.